

2026	Legge di Bilancio		
------	-------------------	--	--

Le principali misure in materia di fisco, lavoro, previdenza, welfare, sanità e politiche sociali

SINTESI
a cura della
CONFSAL



Art.	Oggetto / Misura	Descrizione sintetica	Risorse stanziare / effetti finanziari
Art. 2	Revisione IRPEF Fisco/Lavoro	Riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per lo scaglione i 28.000–50.000 €; benefici fino a € 200.000 sterilizzazione per redditi > 200.000 € (detrazione ridotta di 440 €). L'intervento coinvolge circa 13,6 milioni di contribuenti.	Si stima una variazione di gettito Irpef di competenza 2026 pari a circa - 2.962,50 milioni di euro
Art. 4	Tassazione rinnovi contrattuali e premi produttività Lavoro/Fisco	- Introdotta un'imposta sostitutiva 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026 in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2025 e nel 2026 (limite 28.000 € di reddito di lavoro dipendente). Si stima una platea di soggetti interessati alla norma pari a 3,326 milioni di lavoratori dipendenti. - Per gli anni 2026 e 2027, prevista la riduzione dal 5% all'1% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa e si innalza da 3 mila euro a 5 mila euro il limite di reddito agevolabile (limite redditi da lavoro dipendente 80.000 euro). - Salva espressa rinuncia del dipendente, per il periodo di imposta 2026, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti privati, a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (limite: reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro). Si stima un numero di lavoratori interessati pari a 2,3 milioni.	Il minor gettito complessivo di competenza ammonta a -474,90 milioni di euro. L'effetto complessivo risulta di -170,8 milioni di euro in termini di competenza. Si stimano minori entrate fiscali per l'anno 2026 valutate in 621 milioni di euro.
Art. 5	Buoni pasto elettronici Welfare aziendale	Non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite giornaliero di 10 euro. La legislazione vigente stabilisce per i buoni pasto un limite di esenzione pari a 4 euro per quelli cartacei e a 8 euro per quelli elettronici.	Si prevede una diminuzione annua del gettito IRPEF di circa 27,3 milioni di euro
Art. 37	Incentivi assunzioni a tempo indeterminato ZES/disabilità Lavoro/ZES/ disabilità	Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione,	154 milioni di euro per l'anno 2026

Art.	Oggetto / Misura	Descrizione sintetica	Risorse stanziare / effetti finanziari
		nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Esonero parziale dei Contributi previdenziali Per assunzioni o trasformazioni a tempo Indeterminato di persone con disabilità, per massimo 24 mesi nel 2026.	
Art. 38	Assegno di inclusione (ADI) Famiglia/Welfare	Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda.» Dal 2026 è soppressa la sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione che intercorre tra l'esaurimento del periodo di fruizione della prestazione sulla base della normativa vigente (18/12 mesi) e il rinnovo della stessa. A giugno 2025 i nuclei beneficiari sono risultati circa 680.000. Si riduce il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026.	Si stima un maggiore onere di 440 milioni di euro per l'anno 2026
Art. 39	APE sociale Pensioni	Proroga al 2026, stessi requisiti (63 anni + 5 mesi). Previsione aggiornata di accessi 2026 stimati in circa 24.000.	Aumento spesa: 170 mln € nel 2026
Art. 40	Ammortizzatori sociali Lavoro	Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione. Indennità per i lavoratori della pesca durante i periodi di fermo obbligatorio e non obbligatorio Proroga CIGS e mobilità in deroga per lavoratori di imprese situate in aree di crisi industriale complessa Esonero contributo addizionale per imprese nelle aree di crisi industriale complessa autorizzate alla CIGS (art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015) Proroga CIGS per cessazione di attività (art. 44 D.L. 109/2018) Proroga sostegno al reddito per i lavoratori del Gruppo Ilva (art. 1-bis D.L. 243/2016)	Importo stanziato per il 2026 (in milioni di €) 30 milioni di € 100 milioni di € 6,5 milioni di € (minori entrate contributive) compensati da -9,3 milioni di € dal Fondo sociale per occupazione e formazione 100 milioni di € 19 milioni di €

Art.	Oggetto / Misura	Descrizione sintetica	Risorse stanziare / effetti finanziari
		Proroga convenzioni ex art. 78, legge n. 388/2000 Rifinanziamento sostegno al reddito per i lavoratori dei call center e telecomunicazioni Trattamento di integrazione salariale per imprese di interesse strategico nazionale con ≥1000 dipendenti Lavoratori coinvolti in programmi di cessazione con prospettive di reimpiego Aziende in riorganizzazione, crisi o solidarietà (specie settore automotive)	(nessun nuovo onere – spesa già programmata) 20 milioni di € 63,3 milioni di € 20 milioni di € 50 milioni di €
Art. 41	Pensioni soggetti in condizioni disagiate Soggetti in condizioni disagiate	A partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni per soggetti in condizioni disagiate saranno incrementate di 20 euro al mese e di 260 euro all'anno, secondo le disposizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001. Il numero di beneficiari di maggiorazioni sociali in esame è pari a 1,1 mln di soggetti.	Maggiore spesa per prestazioni pensionistiche 2026: 295 milioni di euro
Art. 42	Pensionamento/Forze dell'ordine Forze dell'ordine	Per il personale militare delle Forze armate (inclusa l'Arma dei Carabinieri), Guardia di Finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e militare, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal 1° gennaio 2027, è previsto l'incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). L'aumento: aggiuntivo rispetto all'adeguamento generale alla speranza di vita stabilito dall'art. 43 della stessa legge. Gestione delle eccedenze di personale: le eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della norma non comportano il ricorso all'istituto dell'“aspettativa per riduzione di quadri”.	
Art. 43	Adeguamento requisiti pensionistici e incentivi al posticipo Pensioni	Per il solo anno 2027, incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di un mese e conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal decreto direttoriale (tre mesi), esclusi i lavori gravosi, usuranti e lavoratori con requisito retributivo ridotto ex legge 232/2016 art 1 co. 199 lett. d. Si stimano interessati per circa 20.000 soggetti l'anno. i dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2026, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori	30 milioni di € nel 2027 0,6 mln di € nel 2026 1,8 mln di € nel 2027

Art.	Oggetto / Misura	Descrizione sintetica	Risorse stanziare / effetti finanziari
		dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. Per i dipendenti pubblici (D.Lgs. 165/2001) e il personale degli enti di ricerca, le indennità di fine servizio (TFS/TFR) saranno corrisposte al momento del maturarsi del diritto effettivo alla pensione, secondo le regole del D.L. 201/2011 ("riforma Fornero").	
Art. 44	Liquidazione TFS/TFR pubblico impiego TFR/TFS	Riduzione termine pagamento da 12 a 9 mesi dal 2027.	Maggiori oneri 2026: nessuno 2027: 321 milioni di euro
Art. 46	Bonus mamme lavoratrici Famiglia/Lavoro	L'entrata in vigore della misura prevista dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è posticipata al 2027. Nel 2026, in via transitoria, le lavoratrici madri possono beneficiare di un sostegno economico dall'INPS, a condizione che il reddito annuo da lavoro non superi 40.000 euro: le madri con due figli ricevono 60 euro al mese fino al compimento di 10 anni del secondo figlio. le madri con più di due figli ricevono 60 euro al mese fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo. Le somme non incidono sul calcolo dell'ISEE.	630 milioni di euro per l'anno 2026
Art. 48	Occupazione madri lavoratrici Lavoro/Famiglia	Riconoscimento di un esonero contributivo del 100% ai datori di lavoro privati che assumano a partire dal 1° gennaio 2026 donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'esonero, concesso nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, viene riconosciuto per un periodo pari a: - 12 mesi nel caso di contratto a tempo determinato; - 18 mesi dalla data di assunzione nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato; - 24 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato.	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro: 5,7 mln € (2026)
Art. 49	Incentivi per trasformazione contratti Lavoro/Famiglia	Esonero contributivo 100% (max 3.000 €/anno per 24 mesi) per datori che concedono part-time di genitori con almeno 3 figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, o senza limiti di età nel caso di figli disabili.	Spesa: 3,3 mln € (2026)
Art. 50	Congedi parentali e malattia figli Famiglia/Lavoro	Estensione congedo parentale all'80% fino a 14 anni; congedo per malattia figli da 5 a 10 giorni.	Onere stimato 14,3 mln € per il 2026

Art.	Oggetto / Misura	Descrizione sintetica	Risorse stanziare / effetti finanziari
Art. 51	Rafforzamento contratto a termine e genitorialità Lavoro/Famiglia	Prolungamento contratto di sostituzione maternità per affiancamento fino a 1 anno di età del bambino. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità per un ulteriore periodo di affiancamento dopo il rientro della maternità	Onere stimato 2 mln di € per il 2026
Art. 53	Fondo Caregiver Familiare Disabilità	Istituzione di un Fondo per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver Familiare.	1,15 milioni di euro per il 2026
Art. 54	Diritti e pari opportunità Diritti	A partire dal 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità viene incrementato di 10 milioni di euro all'anno per sostenere le finalità previste dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013.	10 mln € per il 2026
Art. 55	Libertà per le donne vittime di violenza Violenza di genere	Il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza viene incrementato di 0,5 milioni di euro per il 2026 e di 4 milioni di euro annui a partire dal 2027, per finanziare le finalità previste dall'articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020.	0,5 milioni di euro per il 2026
Art. 56	Sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati Sostegno abitativo	A partire dal 2026 viene istituito un Fondo da 20 milioni di euro annui per garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati con figli a carico fino a 21 anni, che non abbiano l'assegnazione dell'abitazione familiare. I criteri e le modalità di erogazione saranno stabiliti con decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia.	20 milioni di euro dal 2026
Art. 58	Detassazione trattamento accessorio PA Lavoro pubblico/Fisco	Per l'anno 2026, al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, i compensi accessori fino a 800 euro sono soggetti a un'imposta sostitutiva del 15% su IRPEF e addizionali regionali/comunali, purché il reddito complessivo non superi i 50.000 euro. La misura non si applica a forze di polizia e forze armate, che hanno agevolazioni fiscali specifiche. Per il personale del Servizio sanitario nazionale, il beneficio si somma ad altre misure fiscali già previste dalla normativa 2024/2025.	Costo stimato ≈ 358,50 mln € (2026).
Art. 59	Polizia penitenziaria Personale Polizia penitenziaria	È autorizzata un'assunzione straordinaria fino a 2.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria, aggiuntiva rispetto alle facoltà assunzionali ordinarie, con decorrenza dal 1° dicembre di ciascun anno, ripartita così: 500 unità nel 2026 1.000 unità nel 2027 500 unità nel 2028 Il Ministero della Giustizia può trattenere in servizio personale nel triennio 2026-2028 per migliorare la sicurezza e l'efficienza degli istituti penitenziari.	Per l'anno 2026, le risorse stanziare sono: Fondo per assunzioni straordinarie: 743.948 € Spese concorsuali: 135.500 € Spese di funzionamento: 682.500 € Totale complessivo 2026: 1.561.948 €.

Art.	Oggetto / Misura	Descrizione sintetica	Risorse stanziare / effetti finanziari
Art. 63	Servizio sanitario nazionale SSN	Potenziamento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con l'obiettivo di sostenere il fabbisogno sanitario standard e garantire risorse aggiuntive per specifiche finalità assistenziali.	Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato viene incrementato di: 2.400 milioni di euro per l'anno 2026; 2.650 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
Art. 64	Misure di prevenzione Prevenzione	A partire dal 2026, sono destinati 238 milioni di euro annui del fabbisogno sanitario standard al rafforzamento della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, con interventi su: Screening mammografico (esteso a 45-49 e 70-74 anni); Screening colon-retto (esteso a 70-74 anni); Screening polmonare (RISP), per una copertura più ampia ed equa; Vaccinazioni, con aumento del rimborso alle Regioni per l'acquisto dei vaccini.	Per 2026, sono previsti ulteriori 247 milioni di euro destinati a potenziare le misure di prevenzione.
Art. 65	Salute mentale PANSM	Dal 2026 viene finanziato il Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030, volto a potenziare l'assistenza integrata per la salute mentale lungo tutto l'arco della vita.	€ 80 milioni nel 2026
Art. 69	Indennità personale SSN Sanità/Lavoro	Incremento indennità di specificità medica e veterinaria Art. 65 CCNL Area Sanità 2019-2021 (stipulato il 23/01/2024) Incremento indennità di specificità infermieristica Art. 104 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 (stipulato il 2/11/2022) Incremento indennità di specificità sanitaria Art. 66 CCNL Area Sanità 2019-2021 (stipulato il 23/01/2024) Incremento indennità tutela del malato e promozione della salute Art. 105 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 (stipulato il 2/11/2022) Prestazioni aggiuntive per riduzione delle liste d'attesa (dirigenti medici e personale sanitario)	Maggiori risorse 85 milioni di € nel 2026 195 milioni di € nel 2026 8 milioni di € nel 2026 58 milioni di € nel 2026 143,5 (101,885 per medici + 41,615 per personale sanitario) nel 2026
Art. 70	Assunzioni personale SSN	Assunzioni straordinarie a tempo indeterminato per ridurre liste d'attesa.	450 mln €/anno dal 2026, coperti da

Art.	Oggetto / Misura	Descrizione sintetica	Risorse stanziare / effetti finanziari
	Sanità/Lavoro		fabbisogno sanitario standard.
Art. 72	Fondo cure palliative Salute	Incremento del Fondo dedicato alle cure palliative e alla terapia del dolore.	20 milioni di euro annui dal 2026.
Art. 85	Potenziamento dei servizi di telemedicina Telemedicina	Per migliorare l'uniformità e l'efficienza dei servizi di telemedicina sul territorio nazionale, è assegnato ad Agenas (Agenzia nazionale per la sanità digitale) un finanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse serviranno a: potenziare ed efficientare i servizi di telemedicina; fornire ai professionisti sanitari dispositivi medici per il monitoraggio dei pazienti; assicurare un'applicazione omogenea dei percorsi di telemedicina in tutte le regioni.	20 milioni di euro per l'anno 2026
Art. 107	Finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR Finanziamenti per la ricerca	Dal 2026 i finanziamenti per la ricerca di base e applicata di università, enti pubblici e istituzioni AFAM saranno definiti tramite un Piano triennale della ricerca, con cronoprogramma finanziario aggiornabile annualmente. Sono escluse le risorse di PNRR, fondi UE e FSC. Il Piano, approvato con decreto del MUR entro il 31 gennaio, definirà obiettivi, modalità di accesso e monitoraggio. I bandi saranno emanati entro il 30 aprile di ogni anno.	È istituito il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) con la seguente dotazione: €259 mln (2026), €257 mln (2027), €285 mln (2028), €665 mln (2029–2030), €687 mln (2031), €483 mln annui dal 2032. Il Fondo è incrementato di €150 milioni annui dal 2026 per finanziare i Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
Art. 108	Carta elettronica “Valore” Cultura	Dal 2027 viene introdotta la Carta elettronica “Valore”, assegnata l'anno successivo al conseguimento del diploma di scuola superiore (entro i 19 anni) a partire dai diplomati del 2026. La Carta consente di acquistare beni e servizi culturali (libri, musica, cinema, teatro, musei, corsi artistici o linguistici) e ha un fondo massimo di 180 milioni di euro annui. Le somme non costituiscono reddito né incidono sull'ISEE. La Carta Valore sostituisce dal 2027 le precedenti misure (“18App” e “Carta Cultura Giovani”).	180 milioni di euro annui
Art. 121	Finanziamento FUID	Destinazione del 30% del potenziale gettito aggiuntivo dell'imposta	Quota variabile

Art.	Oggetto / Misura	Descrizione sintetica	Risorse stanziare / effetti finanziari
	Istruzione/disabilità	di Soggiorno per il finanziamento dei servizi di assistenza scolastica.	(30% gettito aggiuntivo).
Art. 126	Definizione e garanzia LEPS sociali Welfare, Servizi Sociali, LEPS	Istituzione di un Sistema di garanzia dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) con standard minimi di personale e assistenza.	Potenziamento équipe: 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
Art. 127	Formalizzazione LEP scolastico Istruzione, LEPS, Disabilità	Formalizza il LEP per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, vincolando le ore di supporto al Piano Educativo Individualizzato (PEI).	260 milioni di € per il 2026.
Art. 128	Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Istruzione" LEP/Borse di studio	Vengono confermati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di istruzione universitaria, per garantire pari accesso agli studi anche ai meno abbienti.	Il Fondo integrativo statale per le borse di studio è incrementato di 250 milioni di euro annui dal 2026.
Art. 129	Potenziamento controlli Legge 104/92 L. 104/92	Facoltà per il datore di lavoro pubblico di richiedere all'INPS la verifica della permanenza dei requisiti sanitari del familiare assistito. Obbligo per le PA di comunicare all'INPS il codice fiscale della persona assistita per controlli incrociati.	Oneri delle verifiche a carico delle singole amministrazioni richiedenti.